

Commissione Lavoro

* * * * *

Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
di Nola

Newsletter

FRINGE BENEFIT

(ART.51 C.3 TUIR)

ANNO 2022

PREMESSA

IN BREVE

- L'art. 51, comma 3, TUIR
- L'art. 12, decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142,
- Agenzia delle Entrate, Circolare 4 novembre 2022, n. 35/E
- Decreti Aiuti-quater, da 600 a 3.000 euro

APPROFONDIMENTI

- Soggetti beneficiari e limiti oggettivi
- Modalità di gestione della concessione
- Gestione e casistiche legate al rimborso delle utenze domestiche
- Limite di esenzione e conseguenze in caso di superamento

MODULISTICA

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art.47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445) delle spese sostenute per utenze domestiche, del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale (ai sensi dell'art. 12 del dl 09.08.2022 n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.09.2022 n. 142)

PREMESSE

Il Governo, con l'approvazione del decreto Aiuti-Bis, e successivamente con il decreto Aiuti-quater, ha alzato la soglia di esenzione fiscale e contributiva dei benefit riconosciuti dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 51, comma 3, TUIR.

L'art. 12, decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ha previsto – limitatamente al periodo d'imposta 2022 ed in deroga all'ordinaria regola stabilita dal TUIR – la non concorrenza alla formazione del reddito di beni ceduti e servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi, dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, entro il limite complessivo di 600,00 euro.

Tale disposizione, aumenta, dunque, l'importo di esenzione contenuto al terzo comma dell'art. 51, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed aggiunge l'ulteriore fattispecie idonea a fronteggiare il c.d. Caro bollette.

In tal ambito, l'ultimo arrivato Decreto Aiuti-quater, estende ed amplia il limite portandolo da euro 600 euro ad euro 3.000.

In questo modo le aziende potranno offrire maggiori benefit e aiutare i proprio dipendenti, con un impatto ancora più significativo sul rapporto di gestione ed equilibrio casa/lavoro, il tutto senza imposte e spese aggiuntive.

IN BREVE

ART. 51, COMMA 3, TUIR

L'art. 51, comma 3, ultimo periodo, del Tuir stabilisce che "Non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta ad euro 258,23. Se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito".

Tale ultima disposizione si riferisce esclusivamente ai compensi in natura e, in particolare, prevede l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente per i beni e i servizi di valore non superiore ad un determinato ammontare, stabilito in 258,23 euro.

La norma non riguarda, invece, le erogazioni in denaro per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente ad eccezione delle esclusioni specificamente previste.

AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE 4 NOVEMBRE 2022, N. 35/E

Per il rimborso o l'erogazione di somme destinate al pagamento delle utenze domestiche, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 4 novembre 2022, n. 35, ha specificato che le stesse devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, sempreché abbiano effettivamente sostenuto le relative spese.

Sarà possibile beneficiare dell'esenzione in trattazione anche laddove le utenze domestiche siano intestate al condominio – per poi essere ripartite tra i condomini – ovvero nel caso in cui le medesime utenze siano intestate al locatore e nel contratto di locazione sia espressamente prevista una forma di addebito analitico e non forfettario a carico del lavoratore locatario o del proprio coniuge e/o familiari, sempreché la spesa sia stata effettivamente sostenuta. In tale ultima ipotesi, naturalmente, il locatore non potrà – a sua volta – richiedere il rimborso delle spese sostenute beneficiando dell'agevolazione in commento, in quanto tali spese non sono state effettivamente da lui sostenute.

FRINGE BENEFIT AI DIPENDENTI ANCHE PER LE UTENZE DOMESTICHE

Con la Circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale, soffermandosi in particolare sull'ambito applicativo, documentale e temporale.

Per il 2022 sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. La circolare spiega che per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell'immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfettario a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e familiari.

Rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell'art. 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi. Tali benefit, inoltre, sono erogabili anche ad personam e riguardano sia i titolari di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Il 10 novembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto "Aiuti-quater", denominato anche decreto "Energia" che prevede, tra l'altro, l'aumento da 600 a 3.000 euro della soglia dei fringe benefit esentasse che le aziende possono concedere ai dipendenti nel periodo di imposta 2022, sotto forma di beni, servizi o somme per pagare le utenze domestiche di acqua, luce e gas.

DECRETI AIUTI-QUATER, DA 600 A 3.000 EURO

Con il decreto Aiuti-quater, il limite di esenzione per i fringe benefit erogati sino al 12 gennaio 2023 è stato esteso ulteriormente sino alla soglia di 3.000 euro. Nuova soglia per il welfare aziendale: sale da 600 a 3.000 euro la soglia dei fringe benefit esentasse che le aziende possono concedere ai dipendenti nel periodo di imposta 2022, sotto forma di beni, servizi o somme per pagare le utenze domestiche di acqua, luce e gas.

APPROFONDIMENTI

SOGGETTI BENEFICIARI E LIMITI OGGETTIVI

Premesso che le somme in trattazione possono essere erogate dal datore di lavoro del settore privato su base volontaria, potranno beneficiare della misura sia i lavoratori dipendenti che gli altri lavoratori che percepiscono redditi assimilati al lavoro dipendente (Co.Co.Co., amministratori, tirocinanti; ecc.).

Atteso che devono intendersi applicabili le medesime regole già note e contenute nel predetto art. 51, comma 3, TUIR e in considerazione dell'assenza di ulteriori limiti soggettivi, i fringe benefit in commento possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam, senza – dunque – dover individuare tra i destinatari la generalità dei dipendenti o categorie omogenee di dipendenti come, invece, previsto dal comma 2, art. 51.

Sinteticamente, la nuova norma in commento, esclusivamente per l'anno d'imposta 2022:

Si rammenta che rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti ed i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati all'art. 12, TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

- Tra i beni e servizi soggetti al limite di esenzione di euro 3.000, rientrano, a titolo di esempio, i buoni acquisto e i buoni carburante, i generi in natura prodotti dall'azienda, l'auto ad uso promiscuo, l'alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato, i prestiti aziendali, l'uso di specifici beni di proprietà dell'azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, polizze assicurative extra professionali, ecc.
- ⇒ include tra i fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori da parte dei datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell'energia elettrica e del gas naturale;
- ⇒ innalza il limite di esenzione contributiva e fiscale per i beni ceduti ed i servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, da 258,23 euro a 600 euro.

ATTENZIONE: come previsto dall'art. 51, comma 3, TUIR, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, risultino superiori al predetto limite di 600 euro per l'anno d'imposta 2022, il datore di lavoro dovrà assoggettare ad imposizione fiscale e contributiva l'intero valore corrisposto, ivi inclusa – dunque – anche la quota di valore inferiore al predetto limite di 600 euro.

MODALITÀ DI GESTIONE DELLA CONCESSIONE

Essendo la disposizione in commento riferita esclusivamente all'anno d'imposta 2022, ai sensi del comma 1, art. 51, TUIR, dovranno essere considerate percepite anche le somme ed i valori corrisposti sino al 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferiscono, secondo il c.d. principio di cassa allargata. Si rammenta che ai fini dei benefit erogati a mezzo voucher, il reddito si considera percepito nel momento in cui la predetta concessione entra nella disponibilità del lavoratore ed a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un periodo successivo.

Per il benefit consistente nel rimborso delle utenze domestiche, il datore di lavoro dovrà, acquisire e conservare la documentazione che giustifica la spesa sostenuta per le utenze nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e D.Lgs n. 196/2003), ovvero:

- ⇒ acquisire e conservare, anche ai fini di eventuali controlli, la documentazione giustificatrice della somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all'art. 51, comma 3, TUIR, ovvero acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche e che riporti gli elementi necessari per identificarle (es. numero e intestatario della fattura, tipologia di utenza, importo e data di pagamento). Eventualmente, nella medesima dichiarazione o con atto separato, il lavoratore dovrà dichiarare la circostanza secondo cui le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso totale o parziale, sia rispetto al medesimo datore di lavoro ma anche presso soggetti terzi. Tutta la documentazione di supporto dovrà, comunque, essere conservata dal lavoratore in caso di controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria;
- ⇒ acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle (numero e intestatario della fattura, tipologia di utenza, importo pagato, data e modalità di pagamento)
- ⇒ verificare dal documento contabile ovvero dalla dichiarazione del lavoratore, che le fatture si riferiscano a consumi effettuati nell'anno 2022. Resta inteso che le somme erogate dal datore di lavoro dovranno essere corrisposte nell'anno 2022 o, al massimo, entro il 12 gennaio 2023;
- ⇒ acquisire la documentazione ovvero la dichiarazione del lavoratore, dalle quali si evinca che le utenze domestiche, per cui si richiede il rimborso, siano intestate al medesimo dipendente, al coniuge o ad un familiare elencato all'art. 12 TUIR, ovvero al condominio o locatore con riaddebito analitico;
- ⇒ specificare, nel Libro Unico del Lavoro, le somme corrisposte a tale titolo.

Si rammenta, infine, che come specificato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate 4 novembre 2022, n. 35, il c.d. bonus carburante, contenuto nell'art. 2, decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, e l'innalzamento della soglia di esenzione prevista dall'art. 51, comma 3, TUIR, devono considerarsi due misure distinte e cumulabili tra loro. Appare, comunque, consigliabile un'attenta e distinta gestione delle predette somme nel LUL.

LIMITE DI ESENZIONE E CONSEGUENZE IN CASO DI SUPERAMENTO

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche risultino superiori a euro 3.000, andrà assoggettato a tassazione l'intero importo corrisposto, dunque, anche la quota di valore inferiore al predetto limite.

Il limite di esenzione di euro 3.000 trova applicazione con riferimento al periodo d'imposta 2022: ai fini della relativa applicazione, trova conferma il principio di cassa allargato in base al quale si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferiscono. Tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro sia con riferimento alle erogazioni in natura, mediante l'assegnazione di beni o servizi. In tema di benefits erogati mediante voucher, il benefit si considera percepito dal dipendente ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a _____ (____) il _____
residente a _____ (____) in via _____ n. _____
in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, presso _____,
codice fiscale (P.IVA) _____,

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

con riferimento all'immobile ad uso abitativo sito in _____,
via/piazza/località _____, posseduto/detenuto da me
medesimo/dal coniuge/da altro familiare a titolo di _____

- **di essere in possesso della documentazione** comprovante il **pagamento delle seguenti utenze domestiche**, rientranti nel limite di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR:

Fattura numero	Data fattura	Emittente e tipologia di utenza	Intestata ¹ a	Importo	Data pagamento	Modalità di pagamento

¹ L'intestatario delle utenze per uso domestico può essere un **sogetto diverso dal lavoratore dipendente**, ovvero:

- ✓ il **coniuge o un familiare** indicati nell'articolo 12, Tuir: in questo caso è necessario indicare il rapporto intercorrente con il lavoratore,
- ✓ il **locatore**, nel caso in cui le fatture riguardano **immobili locati al lavoratore, al coniuge o ai familiari di quest'ultimo**, e solo nel caso in cui il **locatore abbia provveduto al riaddebito analitico al locatario**, delle spese relative alle utenze: in questo caso è necessario riportare l'elenco analitico delle spese addebitate.
- ✓ il **condominio**, per la quota rimasta a carico del singolo condomino.

- **che le medesime fatture non sono già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il datore di lavoro sopra indicato, ma anche presso altri.**

La presente dichiarazione certifica, ai sensi dell'art. 12 del DL 115 del 09 agosto 2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 142 del 21 settembre 2022, le spese sostenute per utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale

(luogo, data)

Il dichiarante

Allegare:

- Autocertificazione Familiare I Grado e Stato di Famiglia
- Bollette/Fatture delle utenze e quietanza di pagamento
- Documento di riconoscimento